

## DL Omnibus: le principali novità (DL n. 113 del 09.08.2024)



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con DL n. 113 del 09.08.2024 (c.d. "DL omnibus") il legislatore ha introdotto alcune **modifiche agli istituti della materia fiscale, con particolare riferimento ai principali termini scaduti o in scadenza nei prossimi mesi.**

Si segnala, in particolare:

- i) con riferimento alla **rottamazione del magazzino, la proroga al 30.09.2024 del termine per il versamento della prima rata dell'imposta e dell'IVA** dovuta;
- ii) per i **soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, l'aumento dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero a 200.000 euro** (per i trasferimenti di residenza successivi al 10.08.2024);
- iii) in materia ZES, l'introduzione di una nuova **comunicazione rispetto a quella prevista per lo scorso 12.07.2024, attestante il completamento degli investimenti entro il 15.11.2024** (per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01 / 15.11.2024);
- iv) in materia di **associazioni e società sportive dilettantistiche, la soppressione del regime di esclusione dall'IVA e l'estensione del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 alle organizzazioni di volontariato ed alle APS che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro;**
- v) con riferimento alle **sponsorizzazioni sportive, il credito previsto dal DL n. 104/2020 viene esteso agli investimenti effettuati nel periodo dal 10.08 al 15.11.2024** da parte di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, SSD e ASD/SSD iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

Con DL n. 113 del 09.08.2024 il legislatore ha **apportato numerose modifiche alla disciplina fiscale, prevedendo tra le altre l'integrazione della tabella A, parte II bis** (in materia di aliquota IVA ridotta al 5%) **con riferimento ai corsi di attività sportiva invernale.**

Con riferimento ai **lavoratori frontalieri, viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, qualora ricorrano specifiche condizioni.**

Rispetto alla **rottamazione del magazzino, invece, viene disciplinata la proroga del termine di versamento delle imposte al prossimo 30.09.2024**, mantenendo intatta la seconda scadenza prevista originariamente per il 30.11.2024.

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il c.d. "DL Omnibus".

## Le principali novità

---

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene prorogato dal 30.06 al 30.11.2024 il termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%. Specularmente, viene prorogato alla stessa data il termine per la redazione ed asseverazione della perizia di stima.

### Rottamazione magazzino

Il decreto ha previsto la proroga al 30.09.2024 del termine di versamento della prima rata.

### Lavoratori transfrontalieri

I lavoratori residenti nei Comuni individuati dal DL possono optare dal 2024 per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

Il soggetto deve essere qualificato come frontaliere ed alla data del 17.07.2023 svolgeva una attività di lavoro dipendente in Svizzera. Inoltre, ai fini dell'applicazione del regime, i redditi devono essere soggetti a tassazione in Svizzera.

### IVA al 5% per corsi invernali

Per effetto della nuova modifica apportata alla Tabella A, parte II bis del DPR n. 633/72 ai corsi di attività sportiva invernale, individuata come tale dalle Federazioni di Sport invernali riconosciute dal CONI ed impartiti anche in forma organizzata da iscritti negli appositi Albi regionali o nazionali, nel caso in cui le prestazioni non rientrano nella fattispecie di esenzione, si applica l'aliquota IVA del 5%.

### **Sponsorizzazioni sportive**

Viene prevista l'estensione del credito fiscale previsto all'articolo 81 del DL n. 104/2020 con riferimento agli investimenti effettuati dal 10.08 al 15.11.2024 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie (e sponsorizzazioni) nei confronti di:

1. SSD;
2. Leghe che organizzano campionati nazionali;
3. ASD e SSD che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro.

### **Regime IVA associazioni e SSD**

Viene prevista la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'articolo 10 del DPR n. 633/72.

Viene prevista l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014 alle organizzazioni di volontariato e APS che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro.

Per compensare la diminuzione delle presenze turistiche nel periodo 01.11.2023 – 31.03.2024 viene riconosciuto nei Comuni montani degli Appennini, un contributo a fondo perduto ai seguenti soggetti:

- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali
- maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali
- scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti
- agenzie di viaggio
- tour operator
- gestori di stabilimenti termali
- imprese turistico-ricettive
- imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi 1.1.2023 - 31.3.2024 abbiano subito una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 - 31.3.2022.

### **ZES mezzogiorno**

Coloro che effettuano investimenti nel periodo dal 01.01 al 15.11.2024, hanno diritto ad un credito fiscale a condizione che i soggetti interessati abbiano effettuato la prevista comunicazione entro il 12.07.2024 (art. 5 DM 17.05.2024).

Il decreto richiede, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'invio dal 18.11 al 02.12.2024 di una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione.

### **Regime fiscale nuovi residenti**

Viene modificata l'imposizione forfetaria sul regime dei nuovi residenti, con incremento da 100.000 a 200.000 euro dell'imposta annuale sostitutiva delle imposte per i redditi prodotti all'estero.

**Fine della Circolare N° 45/2024**